

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

MUZIO. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in data 31 ottobre 1989 il professor Yanders dell'università del Missouri, inviava le risultanze dei dati analitici dei campioni prelevati in data 11 luglio dal laboratorio provinciale di Savona su richiesta del comitato di gestione dell'Ussl 75 di Acqui Terme 1989, dai quali si desumeva la inequivocabile presenza di diossina;

nel periodo compreso tra il 23 ed il 27 settembre 1991 negli Usa, North Carolina-Research Triangle Park si svolge l'11th International Symposium on chlorinated Dioxin and Related Compounds - Dioxin 1991 a cui partecipa anche l'Istituto Superiore di Sanità, che porta come « caso » l'Acna C.O. di Cengio, ed a pagina 341 degli atti del convegno, tra l'altro, si dice parlando di diossine all'Acna « in particolare i livelli di PCDD e PCDF sono 10 volte superiori alla soglia di allerta per il suolo industriale adottato in Italia nel 1988. La maggior parte della contaminazione appare essere localizzata lungo la superficie del suolo ». I dati citati sono espressi come diossine equivalenti e non come dati analitici. Negli atti del convegno tra l'altro si legge « The Bormida river bends around the contaminated area expected to the located especially in the south-western, western, and north western etc, etc »;

il giorno 11 novembre 1993 il Comando nucleo polizia tributaria di Savona nelle persone del brigadiere Savio Stamegna, brigadiere Patrizio Olivieri, appuntato Lorenzo Maura in esecuzione di quanto disposto dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Savona sequestrano presso la sede dell'Enichem Synthesis SpA un documento rigorosamente riservato con preghiera di distruzione dopo visione; documentazione da cui si evince che nella

produzione di ftalocianina possa essere accertata la presenza di diossina; la lettera segreta tra i due dirigenti esprime preoccupazioni. Il documento, datato Milano, 6 agosto 1992, è una lettera da A. Di Mattia al dottor G. Parillo, entrambi funzionari dell'Enichem, che dice « Caro Giovanni esiste l'imminente pericolo che possa essere accertata nella nostra produzione di ftalocianina la presenza di diossina (poli-cloro bifenili e cloro diossina) derivanti dall'uso, nel processo, del solvente triclolo benzolo. Le dichiarazioni relative all'assenza di questi prodotti ci vengono richieste ed ovviamente non possiamo rilasciarle. Abbiamo il *know-how* per eliminare il problema e ciò corrisponde alla sostituzione del solvente triclolo benzolo con un solvente alchil aromatico, ma le condizioni di esercizio impongono modifiche l'impianto ... Data la gravità della situazione e delle conseguenze non posso che decidere nel seguente modo e con la massima tempestività;

... Con questa decisione la nuova capacità dell'impianto è il 50 per cento dell'attuale ma si elimina il gravissimo problema incombente »;

nella verifica ambientale, commissionata dall'Acna all'ECOAppraisal Environmental Audit, a pagina 32 si legge « si segnala inoltre che alcuni impianti particolarmente obsoleti possono diventare sorgenti di emissioni non captate. Questo fatto è particolarmente evidente nel reparto ftalocianine a causa della colorazione blu del prodotto usato ... »;

nel gennaio 1995 il Wwf Italia presenta un dossier sull'Acna di Cengio ed a pagina 67 conferma la presenza della diossina a Saliceto in Piemonte nei sedimenti della Bormida, qualche chilometro a valle dell'Acna C.O. di Cengio;

il 3 ottobre 1995 l'ingegner Paolo Barratta, ministro dell'ambiente dichiara alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dell'Acna di Cengio: « per me osservatore esterno di quanto accaduto in Val Bormida — un'area che è diventata una fogna per le più sconsiderate pratiche di

inquinamento ambientale, che dalle carte che ho avuto a disposizione risulta essere uno dei luoghi più infernali di sviluppo industriale in Europa ... »;

il 12 dicembre 1995 durante l'audizione del dottor Alberto Landolfi, « sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Savona » presso la Commissione parlamentare di inchiesta, lo stesso dichiara:

a pagina 327 « si deve intervenire in una zona dove da circa 15 anni sono stati interrati 5 mila fusti contenenti materiale tossico dell'Acna »;

a pagina 333 « ritengo che alla luce di quei documenti non possiamo porre in discussione che vi sia stata una diffusione di diossina: vi è stata; non c'è bisogno di chissà quale analisi introspettiva o psicologica particolare ... » -:

se l'Acna ha adottato tutte le misure idonee al fine di tutelare la salute degli addetti alle lavorazioni di prodotti sicuramente inquinati da diossina e policlorobifenili (PCB);

se risulti che l'Acna abbia ottemperato a quanto prescritto dalla legge 175/88, essendo a conoscenza della presenza di diossina e PCB nelle loro lavorazioni;

se gli enti preposti abbiano controllato il rispetto da parte dell'Acna degli adempimenti dovuti ai sensi della legge 175/88;

se la magistratura di Savona abbia indagato in tal senso;

se la salute delle popolazioni della Valle Bormida e degli addetti ad alcune lavorazioni dell'Acna sia particolarmente a rischio a causa della accertata presenza di diossina e PCB sia nei prodotti dell'Acna che nell'ambiente esterno dovuta alle emissioni dell'impianto di produzione di ftalocianina. (3-02633)

MUZIO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la Commissione parlamentare d'inchiesta istituita nella XII legislatura sulle

vicende dell'Acna di Cengio non ha potuto concludere i propri lavori per lo scioglimento anticipato delle Camere;

l'interrogante ritiene utile riportare alcuni stralci tratti dalla conclusione della perizia resa in sede di incidente probatorio nell'ambito del provvedimento penale relativo alla questione in oggetto, conferita dalla dottoressa Maura Macciò in data 29 luglio 1996 per l'ufficio del giudice per le indagini preliminari della pretura circondariale di Savona; tale perizia è rivolta all'accertamento da parte dei periti — esaminati gli atti, ispezionati i luoghi e compiuto ogni accertamento ed operazione tecnica ritenuta necessaria, compresa l'eventuale acquisizione di atti presenti presso le pubbliche amministrazioni, nonché fornite dalle parti — dell'eventuale presenza, del punto di recapito e della provenienza del percolato e della sua riconducibilità per localizzazione, natura e composizione, alle aree di pertinenza e/o alla produzione dello stabilimento dell'Acna chimica organica di Cengio, nonché di ogni altro elemento ritenuto utile alla fine del giudizio —:

in base agli atti presenti nel fascicolo processuale, a quelli acquisiti nel corso dei sopralluoghi effettuati presso l'insediamento Acna di Cengio, agli elementi emersi negli scavi effettuati, ed ai risultati delle analisi svolte sui campioni prelevati nel corso della presente indagine in relazione ai quesiti posti, si può concludere come segue. (...)

Individuato così l'insediamento Acna nel suo complesso, è necessario evidenziare quali sono gli scarichi che originano o possono originare dallo stesso, tutti assoggettati al regime previsto dalla legge del 10 maggio 1976, n. 319: uno scarico puntiforme perfettamente individuato è quello proveniente dal depuratore che si immette direttamente nel Bormida nella sua riva destra; un altro scarico possibile, oggetto della presente indagine, è il percolato della discarica presente nell'area di pertinenza Acna che si disperde nel suolo circostante

la discarica ed attraverso questo nelle acque del fiume Bormida direttamente o, in regime di secca, attraverso le sue acque di subalveo; un terzo scarico infine, anch'esso oggetto della presente indagine, è quello che può derivare da eventuali perdite presenti sul fondo o sulle pareti delle lagune di stoccaggio dei rifiuti liquidi.

Proprio a questi due ultimi possibili scarichi si riferisce il primo quesito posto, concernente l'eventuale presenza il punto di recapito e la provenienza del percolato e la sua riconducibilità per localizzazione, natura e composizione, alle aree di pertinenza e/o alla produzione dello stabilimento dell'Acna chimica organica di Cengio.

Relativamente alla presenza ed al punto di recapito, si può rispondere come segue.

L'indagine svolta ha evidenziato che dalla discarica di rifiuti presente nell'area di pertinenza Acna, si generi un percolato contaminato dai rifiuti interrati che, superata la barriera di intercettazione ed il muro di cinta dello stabilimento Acna, si riversa nel suolo e da qui nel fiume Bormida, attraverso le acque di subalveo.

Tale sversamento è più evidente e diretto nel periodo secco.

Questo percolato, come dettagliato nello specifico capitolo, è stato posto in evidenza lungo il muro di cinta dello stabilimento, nell'area a monte dello scarico del depuratore.

La fuoriuscita si realizza sia in modo puntuale che in modo diffuso; quella puntuale avviene attraverso un barbacane, presente nel muro di cinta dello stabilimento a circa 1 metro di altezza dal livello della falda di subalveo, in equilibrio con il fiume Bormida, quando esso non è in piena, e scorre nel suo alveo naturale.

Alla medesima altezza del barbacane, sono presenti le percolazioni diffuse lungo il muro, che si manifestano sotto forma di gocciolii e/o ruscellamenti emergenti dal paramento del muro di cinta.

Lo scarico del barbacane che, a differenza delle fuoriuscite di percolato diffuse, è stato lasciato permanentemente allo scoperto nel corso della presente indagine, è risultato sempre attivo durante tutto il

periodo della sua messa in luce, (dal 22 ottobre 1996, sino al 12 dicembre 1996, giorno della ultima osservazione e prelievo campioni). Ed è stato perciò oggetto di ripetuti campionamenti nel tempo, (precisamente campione n. 16818/1 del 22 ottobre 1996, n. 16820/2, del 23 ottobre 1996 e campione 19729/barbacane/1/2/5 del 12 dicembre 1996).

Relativamente alle caratteristiche dello scarico del barbacane, si devono evidenziare i seguenti elementi:

il fatto che la fuoriuscita di liquidi sia perdurata per giorni fa escludere che tale fuoriuscita fosse dovuta esclusivamente dalla cessione del liquido penetrato nel barbacane in una precedente piena, d'altra parte la fuoriuscita era presente fin dalla sua messa in luce e quindi essa era del tutto spontanea e fisiologica del sistema; anche il muro adiacente al barbacane, pur se privo di qualsiasi apertura che poteva aver permesso l'infiltrazione dell'acqua del Bormida evidenziava, come detto, una costante, diffusa percolazione;

le caratteristiche del liquido sono del tutto differenti da quelle delle acque del fiume Bormida;

anche le acque di infiltrazione provenienti dal subalveo del fiume Bormida che si infiltrano dalla riva destra dello stesso, traversando sia il terreno naturale che eventuali rifiuti discaricati in passato, ancora rilevabili, presentano caratteristiche, che pure se non di acqua naturale, certamente sono risultate meno inquinate di quelle che percolano dall'interno della pertinenza Acna verso l'esterno;

dagli atti esaminati e dalle foto allegate agli stessi si rileva che nel punto dove è stato portato alla luce il barbacane, in passato, sin dal 1991, erano presenti dei liquidi che affiorando dal terreno ristagnavano in superficie, dei quali sono stati effettuati nel tempo, da parte della Usl numerosi campionamenti;

il liquido che fuoriesce dal barbacane, è una miscela di liquido e di solidi in parte miscelati ed in parte trasportati, la scovo-

linatura realizzata nel secondo sopralluogo al barbacane, lungi d'alterare il foro di uscita in muratura con finestra in legno, lo ha semplicemente, anche se in modo parziale, liberato dal materiale fangoso che fuoriusciva insieme con il liquido;

il volume del terreno presente nell'area retrostante il muro di cinta, dove è collocato il barbacane, e la barriera di contenimento della discarica è del tutto trascurabile, come evidenziato, dalla planimetria e sezione dei luoghi all'altezza del barbacane;

il terreno posto alla spalle del muro di cinta ed antistante la barriera di contenimento non presenta tracce di contaminazione come si rileva dalle stratigrafie e dalle risultanze analitiche del Pmp di Savona e dell'Arpat di Firenze;

il livello del pozzo P3 posto all'interno della barriera di contenimento, evidenzia un livello superiore alla quota del barbacane, si veda precedente sezione;

il liquido contenuto nel pozzo, che è posto alle spalle del barbacane, presentano caratteristiche simili a quelle del liquido del barbacane.

Tutte queste circostanze fanno escludere che il liquido che proviene dal barbacane sia costituito dalle acque di intrusione del fiume Bormida immesse nel terrapieno, nel periodo di piena (che si è avuta il 16 ottobre 1996, e che è durata poche ore), e che la contaminazione del liquido derivi dal materiale presente, tra il muro e la barriera di contenimento della discarica, dimostrano come il liquido che fuoriesce dal barbacane proviene dall'interno dell'area della discarica e comunque certamente dall'area di pertinenza Acna (...)

Per quanto riguarda la seconda parte del quesito concernente la provenienza del percolato e la sua riconducibilità per localizzazione, natura e composizione, alle aree di pertinenza e/o alla produzione dello stabilimento Acna si è proceduto al prelievo del liquido che percolava dal muro esterno, nonché al campionamento

ripetuto nel tempo del liquido che fuoriusciva dal barbacane, si è proceduto inoltre al campionamento ed alla misura del livello del liquido presente nei piezometri ubicati sia all'interno che all'esterno della barriera di contenimento della discarica, e alla misurazione dei livelli di alcuni dei piezometri posti tra la barriera di contenimento ed i sistemi di drenaggio.

D'altra parte, poiché le lavorazioni svolte attualmente presso l'impianto dell'Organich Chemicals Srl rappresentano solo una parte di quelle precedentemente svolte, gli inquinanti emessi attualmente sono compresi tra quelli che erano emessi anche in precedenza e pertanto le lavorazioni attuali non possono essere utilizzate come indici di scarico e di infiltrazioni recenti.

Relativamente alla possibile origine del percolato che fuoriesce dalla discarica presente nell'insediamento Acna esso come in tutte le discariche è rappresentato:

dal liquido di percolazione alimentato dalle acque piovane che insistono sull'area della discarica;

dal liquido che si genera dai rifiuti accumulati nella discarica stessa;

dalle possibili acque sia sotterranee che superficiali che si infiltrano da monte nell'area della discarica.

Nel caso specifico si può escludere, considerato il tempo trascorso dalla messa in discarica dei rifiuti e della natura degli stessi, che sia ancora presente la componente di percolato determinata dal liquido contenuto originariamente nei rifiuti.

Anche la componente determinata dalle acque piovane che insistono sull'area della discarica, si ritiene che possa ritenersi del tutto trascurabile.

Rispetto al volume della stessa, la superficie praticabile e permeabile alle acque piovane, non occupata da altri impianti e infrastrutture, si può considerare infatti del tutto ridotta.

La componente preponderante di liquido di alimentazione del percolato è

invece rappresentata dalle acque naturali che si infiltrano da monte nel sottosuolo della discarica.

Queste acque di infiltrazione hanno una duplice origine, la prima è rappresentata, a monte, dalle acque del fiume Bormida, pensile rispetto alla quota dello stabilimento, che tendono ad invadere il sottosuolo della discarica da monte sia come acque di subalveo che come acque superficiali, specie in occasione delle piene.

Tale tendenza si ritiene che sia anche accentuata dal fatto che l'originario corso del fiume Bormida interessava proprio l'area dove ora è presente la discarica e solo una sua successiva deviazione artificiale lo ha portato a scorrere nell'attuale posizione.

Inoltre il livello naturale del fiume è stato modificato a seguito della realizzazione di una serie di briglie interposte lungo il corso che hanno sia innalzato il livello di base dell'alveo a monte rallentando la velocità di scorrimento delle acque ed esteso la superficie bagnata dell'alveo, aumentando così l'infiltrazione efficace nell'area alluvionale del corso d'acqua.

Abbiamo quindi che le acque del fiume Bormida con intensità diverse in relazione alla loro portata, penetrando da monte, dove non esiste alcun sistema di protezione della discarica e dell'intero insediamento e vengono ad imbibire i rifiuti discaricati, che cedono poi progressivamente nel tempo il liquido trattenuto.

Infatti come descritto nello specifico capitolo, la barriera di contenimento, lo circonda solo sul lato valle, lungo il corso del fiume Bormida e risale soltanto per circa 100 metri, a nord, lungo il percorso dell'asse ferroviario Torino-Savona.

La cessione del liquido sarà maggiore o minore in funzione del gradiente del livello dell'acqua all'interno della discarica rispetto a quello esterno delle acque superficiali e sotterranee del fiume Bormida a valle della discarica.

Quando il livello interno è superiore si avrà una vera e propria fuoriuscita del liquido, dall'interno verso l'esterno, nel caso di parità di livello, data la diversa

composizione chimica del liquido interno rispetto a quella del liquido esterno, si potrà avere una diffusione del liquido dall'interno verso l'esterno.

Quando invece, sempre nel tratto a valle della discarica, il livello esterno dell'acqua è superiore a quello interno potranno aversi delle infiltrazioni di liquido dall'esterno verso l'interno, solo in presenza di fessurazioni della barriera.

Nella zona dove è stato messo a nudo il barbacane sarà invece comunque possibile, per il diverso gradiente, solo un passaggio del liquido dall'interno verso l'esterno.

Per quanto riguarda invece le altre acque che possono infiltrarsi nel sottosuolo, provenendo dai rilievi posti sul lato di monte della discarica, non essendovi su questo lato alcuna barriera di intercettazione, potranno penetrare più o meno nel sottosuolo della discarica in funzione della maggiore o minore facilità di deflusso.

Anche la fuoriuscita del percolato alimentato da questo tipo di acque di infiltrazione come percolato seguirà le stesse regole, sopra evidenziate, per le acque del fiume Bormida penetrate da monte nel sottosuolo della discarica.

Se queste sono le possibili modalità di formazione del percolato, e sono quelle normali che si possono avere in una qualsiasi discarica, è però da sottolineare come la situazione reale della discariche Acna è resa più complessa da altre variabili in essa presenti.

Infatti, come detto, la superficie della discarica, come in generale avviene, non è libera da altri impianti, ma, nel caso specifico, è sede di impianti di lagunaggio di liquidi e di impianti ed infrastrutture di servizio, quali strade e fognature, dell'impianto industriale Acna.

Tale particolare condizione determina che vi possano essere altri contributi al percolato della discarica, rappresentati da possibili perdite dei bacini e delle fognature.

I contributi in questo caso non deriveranno perciò dalle acque naturali, quindi non particolarmente inquinate ma da liquidi inquinati.

Tali liquidi, infiltrandosi attraverso i rifiuti discaricati, interessandoli in modo diverso, in funzione dello spessore e dell'area di discarica interessata, o liscivando i rifiuti che incontrano, modificano ulteriormente le loro caratteristiche chimico fisiche. Anche per questi liquidi di infiltrazione, le modalità con cui defluiscono in seno alla discarica e percolano al di fuori di essa, saranno del tutto simili a quelle descritte per le altre acque naturali penetrate nella discarica.

Unica differenza sarà che tali liquidi sono già inquinati e che anche la loro fuoriuscita dagli impianti originari, fognature e lagune, sarà funzione della quantità di liquido contenuto nella discarica e quindi della pressione idrostatica presente nei rifiuti circostanti le lagune.

Questa è la situazione (naturale) fisiologica della circolazione del liquido nella discarica e da questa verso l'esterno; essa è stata però poi modificata artificialmente scavando in essa dei pozzi, per captare il liquido presente nella discarica.

I pozzi installati dall'Acna, lungo le barriere di contenimento, da cui viene emunto il liquido, sono in tutto, come riportato nel disegno allegato all'attività peritale del giorno 11 dicembre 1996, n. 61.

Questi pozzi, realizzando un prelievo artificiale del liquido presente all'interno della discarica, vengono di fatto a ridurre la quantità di liquido che potrebbe fuoriuscire naturalmente da essa come percolato.

È evidente che solo se la portata dell'acqua prelevata dai pozzi fosse uguale a quella in ingresso al sistema, e questo fosse perfettamente stagno, avremo una situazione di percolato assente in uscite che tale situazione ideale di equilibrio non sia stata raggiunta è evidente da vari elementi, il primo dei quali è il fatto che la presente indagine, come già descritto ha posto in evidenza come la barriera di contenimento della discarica non è stagna ma presenta varie perdite.

Ulteriori elementi fanno escludere che il liquido presente nella discarica sia integralmente evacuato mediante pompaggio. (...)

In relazione alla parte del quesito posto, concernente la natura e la composizione del percolato si può concludere che esso per queste caratteristiche è riconducibile all'area di pertinenza Acna.

Al fine di rispondere compiutamente al quesito è necessario determinare se tale percolato abbia come unica origine le acque che infiltrate da monte, sia dal lato ferrovia, che dall'alveo del fiume Bormida, particolarmente dal lato orientale, penetrano poi nella discarica eluendo gli inquinanti in essa presenti, trasferendoli all'esterno attraverso le fessurazioni della barriera di intercettazione, o esso sia anche generato dai liquidi inquinanti fuoriusciti dagli impianti di stoccaggio e collettamento gli stabilimenti Acna.

Per rispondere a quest'ultima parte del quesito, si è potuto far riferimento esclusivamente ai risultati delle analisi svolte sui diversi campioni del percolato fuoriuscente dal muro di cinta, e del liquido presente nei piezometri e nei pozzi di pompaggio posti all'interno ed all'esterno dell'area di pertinenza Acna.

Nell'esame di questi dati, si è anche tenuto conto dei risultati e delle conclusioni delle precedenti indagini svolte, in particolare dell'ultima disposta dalla Camera dei deputati.

La comparazione di tali dati permette di evidenziare come il liquido che fuoriesce come percolato dall'area di pertinenza Acna, anche se contiene in generale il medesimo tipo di inquinanti, è però di due tipologie.

La prima, caratterizzata da pH alcalino, concentrazione di COD variabile da 8.000 a 10.500 mg/l, solfati (come SO_4^{2-}) da 9.000 a 13.000 mg/l, ed elevata concentrazione di betanaftolo (valori riscontrati nella presente indagine), presenta una marcata somiglianza con le caratteristiche del liquido stoccato nei laguns, mentre la seconda tipologia presenta un pH approssimativa-

mente neutro ed un COD notevolmente più basso del primo, da qualche decina di mg/l a valori di 1.500 mg/l.

Tale diversità di percolato fa ragionevolmente ipotizzare che il primo tipo di percolato, precisamente quello riscontrato nel pozzo P3 e quello che si riscontra normalmente nei piezometri BP35 e BP30, nonché, in particolare, quello che fuoriesce dal barbacane e dalle altre emergenze del muro perimetrale, derivi o comunque sia notevolmente influenzato dalla presenza di una fuoriuscita di liquido dai laguns o dalle condotte di scarico e che quindi non sia costituito dalle acque naturali che percolano attraverso la discarica ma da quelle provenienti dagli impianti a servizio dello stabilimento Acna, a differenza del liquido di percolato riscontrato negli altri piezometri indagati, che si ritiene derivi esclusivamente o comunque principalmente dalla percolazione delle acque naturali nei rifiuti presenti nella discarica.

Tale situazione, permette di rispondere affermativamente all'ultima parte del quesito in relazione al fatto che il percolato oltre a provenire dall'area di pertinenza Acna come percolato della discarica in essa presente deriva anche dalla produzione dello stabilimento Acna come liquido che fuoriesce dalla laguna o dalle condotte fognanti.

Il percolato che fuoriesce dall'area di pertinenza Acna, indipendentemente che provenga dall'impianto di discarica, dalle lagune e dalle condotte a servizio della produzione dello stabilimento Acna, ha determinato e determina degli scarichi sia puntuali che diffusi sia diretti che indiretti nelle acque del fiume Bormida e nel suolo senza che per essi sia stata richiesta la prevista autorizzazione allo scarico, nè che quindi, per essi, questa sia stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Inoltre tali scarichi presentano concentrazioni di sostanze inquinanti superiori ai limiti previsti dall'articolo 21, III comma della medesima legge, come modificato dalla legge del 17 maggio 1995, n. 172, anche in considerazione del fatto che nello scarico sono risultati presenti oltre i limiti

fissati le concentrazioni dei parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile di cui al numero 4 del documento della delibera interministeriale del 30 dicembre 1980.

Tale situazione degli scarichi presente, sia prima del gennaio 1994, durante la gestione Acna chimica organica Spa, si è protratta anche successivamente, sino al periodo della presente indagine, durante la gestione Acna chimica organica in liquidazione.

Si ritiene ancora doveroso evidenziare le notevoli portate di acqua utilizzata e scaricata nello stabilimento Acna, gran parte della quale costituita da acqua pulita, come quella di raffreddamento (circa 1.400 mc/h).

Tali acque pulite, mescolate con le acque effettivamente di processo e di percolamento, in un rapporto 1:4, determinano di fatto una apparente depurazione dello scarico, le cui concentrazioni di inquinanti vengono ad essere invece ridotte di circa quattro volte in conseguenza del processo di diluizione —

quali misure intenda adottare il Governo per la bonifica del sito industriale dell'Acna, che si pone ormai come indispensabile ed indilazionabile per evitare, come anche rilevato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta della XII legislatura, « un disastro ecologico di impressionanti proporzioni »;

come intenda il Governo rispondere concretamente alle richieste e alle iniziative delle istituzioni, amministrazioni e popolazioni locali per il risanamento della Val Bormida, a fronte delle diverse azioni che egli stesso ha prodotto senza finora arrivare alla bonifica necessaria;

come intenda il Governo, per intraprendere le complesse azioni di risanamento e di bonifica ambientale, coinvolgere le amministrazioni locali e le organizzazioni della società civile della Val Bormida, dove la riduzione delle attività industriali ha prodotto e continua a produrre gravi difficoltà sociali;

quali atti si intendano predisporre per far cessare immediatamente le produzioni Acna.

(3-02634)

MUZIO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la regione Piemonte ha rappresentato ai parlamentari piemontesi che recentemente il Ministro Ronchi aveva dato un impulso all'annosa vicenda Acna, in esito al quale la popolazione della Valle Bormida, gli enti locali e la regione osavano sperare in una positiva conclusione;

con provvedimento 3 giugno 1997, n. 2778 il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei beni culturali ed ambientali, ha espresso giudizio negativo circa la compatibilità ambientale dell'impianto Re-sol;

la Commissione tecnico-scientifica istituita dal decreto ministeriale ambiente del 28 marzo 1997, in esecuzione della risoluzione parlamentare 5 dicembre 1996, ha consegnato al Ministro Ronchi in data 10 giugno 1996 e 15 novembre 1997 le proprie conclusioni in merito ai punti rispettivamente a), b), c), d) ed e) del citato decreto ministeriale;

le due relazioni e la documentazione raccolta testimoniano, tra l'altro, l'esistenza di soluzioni alternative all'impianto Re-sol;

da ultimo il Ministro dell'ambiente ha predisposto e sottoposto all'esame del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del ministero della sanità, della regione Liguria, della regione Piemonte, dell'Enichem spa, dell'Acna in liquidazione e della Organic Chemical srl, una « bozza di protocollo di intesa » tra le parti finalizzato ad avviare forse definitivamente a soluzione l'annosa vicenda Acna;

su tale bozza di protocollo di intesa il consiglio regionale piemontese con specifico ordine del giorno n. 715 votato all'unanimità in data 4 marzo 1998, si è espresso favorevolmente con l'introduzione di alcune modifiche che peraltro non

hanno incontrato alcuna obiezione da parte delle altre amministrazioni centrali dello Stato;

nell'ultima riunione del 16 aprile 1998 convocata dal Ministro Ronchi si è notato un preoccupante disimpegno, innanzitutto da parte di Enichem, ma anche da parte di altri soggetti coinvolti che parrebbe rilanciare lo stesso Re-sol e, mediante la vendita dell'attuale stabilimento produttivo, la stessa produzione chimica nella Valle Bormida —:

quali atti intenda predisporre per impedire il rilancio del Re-sol ed evitare al tempo stesso che operazioni di dismissione da parte di Enichem realizzino piattaforme per lo smaltimento e la lavorazione di rifiuti speciali e/o tossico/nocivi nella Valle Bormida già colpita dall'inquinamento dell'Acna. (3-02635)

MUZIO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato, dell'ambiente e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 22 luglio 1996 l'ufficio del giudice per le indagini preliminari della pretura di Savona, in riferimento al procedimento penale n. 10693 del 1996 nei confronti di alcuni dirigenti Acna, disponeva di procedersi con incidente probatorio a perizia tecnica in relazione all'ipotesi di reato di cui all'articolo 21 della legge n. 319 del 1976 e articolo 6 della legge n. 1604 del 1931 per avere cagionato e comunque non impedito fuoriuscite di percolato dallo stabilimento Acna nel fiume Bormida;

gli ambientalisti denunciavano la presenza di percolato nel fiume Bormida almeno a partire dal 1989;

la dirigenza Acna era a conoscenza di tali percolati almeno dal 1990, così risulta dai documenti riservati sequestrati dalla magistratura di Savona;

il sindaco di Cengio nel luglio 1993 intimava all'Acna di provvedere alla eliminazione del fenomeno di percolamento nel fiume;

l'Acna nel novembre 1994 presentava un progetto per la costruzione di una barriera, per l'importo di circa cinque miliardi di lire, nella zona oggetto di denunce e successivamente di indagine della magistratura;

i dirigenti dell'Acna durante l'audizione del 7 novembre 1995 presso la Commissione parlamentare d'inchiesta affermarono che non esistevano trafile, e a sostegno di tale affermazione dichiararono che da parte dell'Ussl di Savona non avevano ricevuto contravvenzioni né tantomeno avvisi di garanzia da parte della magistratura;

il collegio di difesa dei dirigenti dell'Acna Co spa in liquidazione è composto da: avvocato Pastrengo, avvocato Ciurlo, avvocato professor Stella, avvocato professor Carboni, avvocato Pasini, avvocato Pasqualini, professor Foraboschi, professor Ferraiolo (poi sostituito dal professor Munari), professor Galli, professor Pompa, professor Foà;

durante le operazioni peritali sono state evidenziate nel muro di cinta, delle vistose perdite di percolato. Queste si immettono direttamente nel fiume Bormida. Nel muro vi è un foro rettangolare dal quale fuoriesce percolato. Il tutto viene accertato con l'impiego di un comunissimo mezzo meccanico (escavatore) con l'impiego di tempo di circa trenta minuti -;

se la dirigenza dell'Acna era a conoscenza del fenomeno di percolamento diretto nel fiume di sostanze tossiche e nocive almeno dal 1990 mentre presentava un progetto per la costruzione di una nuova barriera di contenimento solo nel novembre 1994;

quale sia la motivazione che ha spinto l'Acna (tramite i suoi dirigenti) alla totale negazione del fenomeno di percolamento nella zona oggetto di indagine;

se sia lecito che, una società in liquidazione, al fine di avallare una tesi insostenibile, come dimostrato dalla relazione dei periti del Giudice dell'indagine preli-

minare di Savona, nomini un collegio di difesa di tale levatura professionale, sopportandone i relativi costi;

data la natura pubblica dell'azionista chi sosterrà i relativi oneri finanziari di tale collegio di difesa, difendendo l'indifendibile;

quali atti intendano predisporre per impedire che questa liquidazione oltre a nascondere i fatti ormai accertati riguardo la responsabilità oggettiva di inquinamento, continui a riversare denaro pubblico nella liquidazione della società e non convengano invece sulla opportunità della immediata chiusura dell'Acna. (3-02636)

ARMOSINO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'area dello stabilimento Acna C.O. in liquidazione in Cengio (SV) è caratterizzata dalla presenza nel sottosuolo di centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti industriali, classificabili, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e successive norme attuative, come rifiuti speciali ed in buona parte come rifiuti tossico-nocivi, contaminati anche dalla presenza di policlorodibenzodiossine, così come rilevato dallo stesso Istituto superiore di sanità nel suo rapporto intermedio del giugno 1991;

l'ingressione costante e continuativa nel terreno contaminato di acque meteoriche e di falda associate a eventuali perdite nel circuito fognante e produttivo dello stabilimento, comporta la formazione del cosiddetto « percolato », liquido di colore scuro e odore nauseabondo, caratterizzato da un elevato tenore di inquinamento a causa della presenza di una miscela di decine di sostanze chimiche, presenti anche in fase solida;

almeno a partire dal mese di aprile dell'anno 1988 fino al corrente anno, è stata documentata la presenza costante di percolato in determinati punti all'esterno delle opere di contenimento realizzate dall'Acna, come risulta da innumerevoli de-

nunche regolarmente verbalizzate presentate nel tempo da amministrazioni e abitanti della Valle Bormida, associazioni locali e associazioni ambientaliste di rilevanza nazionale;

nell'ambito del procedimento giudiziario n. 12944/96 aperto dalla pretura circondariale di Savona nei confronti di diversi dirigenti dell'Acna è stata disposta dal Gip una perizia avente come obiettivo l'accertamento della «... eventuale presenza, il punto di recapito e la provenienza del percolato e la sua riconducibilità per localizzazione, natura e composizione ...»;

nell'ambito del sopraccitato procedimento penale è stato aperto un incidente probatorio, a causa della irripetibilità delle prove, sondaggi, prelievi di campioni, eccetera, da effettuarsi in determinate zone lungo il perimetro dello stabilimento, necessario per poter rispondere al quesito posto dal Gip di Savona;

il sopralluogo peritale stabilito per la data del 5 settembre 1996 è stato revocato con un telegramma dai periti, nominati dal Gip dottor Sanna e Iacucci;

nel corso della mattinata del 25 settembre il geologo Giovanni Carlo Ghione, in veste di consulente nel procedimento in questione, incaricato dal comune di Alessandria, ha appurato che presso l'area oggetto degli accertamenti peritali, la società Acna avrebbe intrapreso opere di scavo e sbancamento che potrebbero determinare (o addirittura hanno già determinato) significative alterazioni dei luoghi oggetto di indagine peritale;

le opere in questione così come la presenza del percolato all'esterno delle opere di contenimento sono state documentate visivamente con ripresa filmata e con una perizia asseverata con giuramento dal sopraccitato consulente del comune di Alessandria;

i legali dei comuni di Acqui Terme, Cortemilia, Sezzadio, Castelspana e Melazzo, persone offese nell'ambito del procedimento suindicato, in data 27 settembre 1996, hanno richiesto al Gip e al pubblico

ministero presso la pretura circondariale di Savona, l'immediata sospensione dei lavori descritti nella perizia asseverata;

in data 26 settembre 1996 nell'incontro tenutosi presso il Ministero dell'ambiente con rappresentanti istituzionali e tecnici della regione Piemonte è stata consegnata copia del video e della relazione di cui sopra;

gli abitanti della Valle Bormida, a causa di quello che si potrebbe configurare di fatto come un « inquinamento » delle prove da parte dell'Acna, potrebbero intraprendere iniziative forti di mobilitazione e protesta per difendere il proprio diritto all'ambiente e alla salute, nonché ad una giustizia equa, diritti troppo spesso negati agli stessi;

ancora in data 3 ottobre 1996 i sopraccitati lavori non risultavano sospesi;

apparendo conseguentemente alquanto strano, se non sospetto, che, nel momento in cui l'Acna attraverso l'incidente probatorio di cui alle indagini peritali, avrebbe avuto la possibilità di dimostrare la validità della sua tesi, secondo la quale il percolato sarebbe dovuto non a fuoriuscite dello stesso dall'interno dell'area dello stabilimento, bensì a dilavamento di terreni contaminati presenti all'esterno delle opere di contenimento, abbia cercato invece di impedire di fatto la regolare effettuazione dell'incidente probatorio modificando forse in modo irreversibile lo stato dei luoghi oggetto di indagine —:

quali siano le motivazioni per le quali il Ministro interrogato, a fronte anche di episodi di fuoriuscite di percolato, avvenuti negli anni precedenti, che hanno causato, oltre che fenomeni di inquinamento, anche la protesta e la mobilitazione degli abitanti della Valle Bormida, come nell'aprile 1989, non abbia disposto la sospensione dei lavori in atto;

quali iniziative abbia intrapreso o intenda intraprendere per verificare che non

sussistano rischi per l'ambiente della Valle Bormida e quindi per la salute degli abitanti;

quali intendimenti abbia in ordine all'accertamento della situazione ed al conseguente blocco dei lavori, avvalendosi, se del caso, dell'ausilio dei nuclei operativi ecologici dell'Arma dei carabinieri;

quale sia l'intendimento del Ministro interrogato in ordine alla autorizzazione ai tecnici delle Ussl piemontesi e in particolare dell'Ussl di Alessandria (in quanto dotati della necessaria competenza ed attrezzature) a procedere a prelievo di campioni di percolato, sia all'interno dell'area dello stabilimento Acna, che all'esterno dello stesso, per procedere quindi all'esecuzione di analisi chimiche quali-quantitative, con caratterizzazione dei microinquinanti e delle policlorodibenzodiossine eventualmente presenti. (3-02637)

ARMOSINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'attuale servizio di riscossione dei tributi, istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, presenta vistose difficoltà operative, tant'è che risulta commissariata l'intera Sicilia sin dall'inizio del nuovo sistema e successivamente — per cause diverse — gli ambiti provinciali di Napoli, Caserta, Pescara, Teramo, Nuoro ed Oristano;

le gare per le assegnazioni degli ambiti, tranne Teramo, sono andate deserte;

le concessionarie tutte, e quelle meridionali in particolare, evidenziano bilanci con forti passivi, tali da costringere per primi, ma non saranno i soli, gli amministratori degli istituti di credito Monte dei Paschi di Siena e Banco di Napoli a porre in essere gli strumenti idonei per abbandonare ogni attività nel più breve tempo possibile, come risulta dalle notizie riportate dalla stampa;

la causa prima delle difficoltà ha origine nella inadeguatezza dei compensi ri-

conosciuti ai concessionari per il servizio svolto, aggravata ovunque, ma in maniera pesantissima nel meridione, dalla stessa inerzia degli uffici periferici della amministrazione finanziaria, che non provvedono sia a liquidare le domande di inesigibilità, sia a concedere gli sgravi provvisori, entrambi previsti dalle vigenti disposizioni legislative;

tali inadempienze si trasformano per le concessionarie in oneri finanziari non più sostenibili e tali da porre seri interrogativi sulla tenuta delle stesse aziende, risultando così a rischio migliaia di posti di lavoro e la stessa regolarità del servizio;

lo stesso Ministero delle finanze adotta i provvedimenti di dilazione nei versamenti previsti dall'articolo 62 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, sulla base di criteri di incidenza e scaglionamenti percentuali riferiti a medie nazionali del tutto avulsi dalle singole realtà aziendali, vanificando così, di fatto, lo spirito della norma;

i costi di gestione dei concessionari sono aggravati dall'andamento fortemente negativo del Consorzio nazionale concessionari, sul quale pesa la mancata attività con la stessa amministrazione finanziaria, a seguito del pare reso dall'Aipa (n. 57/1995 del 19 giugno 1995) e dal successivo parere del Consiglio di Stato (sezione terza n. 150/1995 del 23 aprile 1996), così che tale struttura dovrà presto essere nuovamente ridimensionata per riportare gli oneri a misure accettabili;

il 30 settembre è trascorso senza che l'amministrazione finanziaria abbia provveduto alla revisione dei compensi e dei rimborsi delle spese spettanti ai concessionari, da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, con periodicità biennale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della revisione medesima —:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare, per evitare il totale fallimento della riforma ed il tracollo del sistema di riscossione;

se non ritenga urgente e indispensabile procedere alla eliminazione dell'anacronistico obbligo del non riscosso per riscosso, sul quale si sono già pronunziati favorevolmente il Secit e la stessa ragioneria generale dello Stato, accompagnando tale provvedimento con le indispensabili modifiche procedurali per una riscossione effettivamente moderna ed efficiente e reale strumento di lotta all'evasione, eliminazione che di fatto ridurrebbe sensibilmente gli oneri finanziari per il sistema dei concessionari e recupererebbe ingenti forze di lavoro presso l'amministrazione finanziaria, da utilizzare per le fasi di accertamento e di recupero del gettito tributario;

se non ritenga di dover emanare con urgenza, disposizioni di carattere eccezionale, affinché le direzioni regionali delle entrate si sostituiscano agli uffici distrettuali delle imposte dirette e con propri decreti, su istanze ed autocertificazione del concessionario, provvedano con immediatezza alla concessione di sgravi provvisori per tutte le domande di rimborso presentate dai concessionari sino al 30 ottobre 1996;

quali direttive intenda emanare affinché, sino alla eliminazione dell'obbligo del non riscosso, siano concesse tempestivamente ai concessionari le dilazioni, ricordandone i presupposti indicati dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988. (3-02638)

NAN. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

da molti anni la Valbormida è afflitta dal problema di trecentomila metri cubi di reflui liquidi contenuti nei *lagoons* dell'Acna di Cengio;

per trovare il sistema più adatto per smaltire tali rifiuti ad alto potenziale inquinante sono state nominate commissioni tecniche e parlamentari;

tutti gli studi hanno concluso affermando che lo strumento tecnico più adatto è rappresentato dal Re.Sol.;

in tutti questi anni sono già stati spesi oltre centocinquanta miliardi;

la Commissione parlamentare di inchiesta, composta anche da membri parlamentari liguri e piemontesi, ha concluso privilegiando l'ipotesi Re.Sol.;

inspiegabilmente, non si vuole attuare questo progetto senza che venga data adeguata risposta alternativa;

oltre a pesare dal punto di vista ambientale, questa situazione sta determinando la minaccia della chiusura dello stabilimento, con conseguente perdita di posti di lavoro —:

se intende intervenire con decisione per evitare di determinare la chiusura dello stabilimento Acna di Cengio.

(3-02639)

NAN. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in data 16 giugno 1997 è stata trasmessa alla VIII Commissione-ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati la relazione redatta dalla commissione mista tecnico-scientifica sui problemi dell'Acna di Cengio;

da tale documento emerge che: *a)* la commissione ha svolto cinque riunioni (pagina 3); *b)* per l'indagine sono state interpellate due sole ditte; *c)* la Commissione non ha potuto procedere ad una esaustiva analisi del mercato in relazione all'individuazione di tecniche idonee allo smaltimento dei reflui ritenuti nei *lagoons* (pagine 10 e seguenti) —:

quali siano le due ditte interpellate per l'indagine in oggetto;

quali criteri siano stati adottati per l'individuazione ed il riconoscimento delle due ditte interpellate;

se corrisponde al vero che una società americana ha svolto uno studio per i reflui contenuti nei *lagoons* presso l'Acna di Cengio e, in caso affermativo, quale sia la società che abbia svolto tale studio e chi

abbia disposto l'incarico peritale e a quale specifiche conclusioni sia giunto detto studio. (3-02640)

LUCIDI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

martedì 7 luglio 1998, nel corso delle prime ore del pomeriggio, si è sviluppato un incendio nell'area del deposito giudiziario di auto « Cracchiolo », in Via dell'Acqua Acetosa Ostiense, nei pressi del quartiere Laurentino;

le fiamme, che inizialmente avevano interessato soltanto alcune sterpaglie in un'area marginale del deposito, si sono poi estese pericolosamente, coinvolgendo nell'incendio oltre 2000 vetture, tutte andate distrutte;

lo sviluppo delle fiamme, che hanno lambito le abitazioni limitrofe, in via Camus, e due pompe di benzina poco distanti, e il diffondersi di una densa coltre di fumo che ha raggiunto e rallentato la viabilità su via Pontina e via Cristoforo Colombo, ha allarmato la cittadinanza, che per ore ha temuto della propria incolumità e della tutela dei propri domicili;

occorrerebbero adottare misure a tutela e salvaguardia dell'insediamento abitativo limitrofo Laurentino-Fonte Ostiense, di cui è sempre più urgente un organico e complessivo intervento di riqualificazione edilizio e ambientale, già parzialmente avviato con la recente inaugurazione del parco archeologico —:

se non si intenda svolgere circostanziate e tempestive indagini sull'accaduto, affinché sia valutata la possibile natura dolosa dell'incendio e individuate le giuste responsabilità;

se non intenda prendere in esame le proposte, più volte formulate, di trasferimento del deposito giudiziario « Cracchiolo » in sito che assicuri condizioni di salvaguardia ambientale e tutela per la sicurezza dei cittadini maggiori delle attuali, avviando a tal fine uno studio sulla pre-

senza di depositi abusivi, sulle modalità e sui costi della custodia, sulla possibilità di istituire nuovi impianti smaltimento di veicoli da rottamare. (3-02641)

MISURACA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il patto territoriale di Caltanissetta, già definito da parecchi mesi ed in forza del quale si erano create aspettative per notevoli investimenti, ha subito una inaspettata battuta d'arresto in quanto mancherebbero i finanziamenti necessari all'avvio concreto, giustificando le mancate risorse con nuove e superflue istruttorie, deludendo così le attese in termini di investimenti e di nuova occupazione;

parallelamente anche il contratto d'area relativo a Gela, che sembrava avviato e stava dando luogo ad una serie di investimenti importanti, ha subito un rallentamento immediatamente dopo lo svolgimento delle elezioni amministrative nella provincia di Caltanissetta, circostanza che ha generato dubbi ed interrogativi circa la strumentalità di questa operazione;

i contratti d'area ed i patti territoriali hanno dimostrato ad oltre un anno e mezzo dalla loro istituzione di essere strumenti poco efficienti in quanto i complicatissimi adempimenti burocratico-amministrativi ne hanno precluso il decollo in tempi ragionevoli e perché non dotati di sufficienti finanziamenti;

è particolarmente deprecabile la creazione di aspettative di finanziamenti e di investimenti in zone ad alta disoccupazione solo in vista di appuntamenti elettorali —:

quando si preveda siano effettivamente disponibili i finanziamenti per il patto territoriale di Caltanissetta ed il contratto d'area di Gela e come il Governo intenda evitare per il futuro episodi incresciosi come quelli citati e come intenda operare per l'avvio effettivo di tutti i contratti d'area e dei patti territoriali fin qui

siglati in vista dell'adozione di nuovi strumenti più trasparenti ed automatici per la promozione e lo sviluppo economico e dell'occupazione delle aree svantaggiate del Mezzogiorno. (3-02642)

PITTELLA e MOLINARI. — *Ai Ministri per le politiche agricole e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, recepisce le direttive comunitarie 92/46 e 92/47 in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e prodotti a base di latte;

la regione Basilicata con circolare n. 2 del 19 settembre 1997, prot. 6117 e successive modifiche e/o integrazioni detta note esplicative in materia di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997;

tra le altre disposizioni, il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997 e la relativa circolare regionale stabiliscono in buona sostanza che tutte le aziende che producono latte crudo destinato agli stabilimenti di trasformazione (caseifici e quant'altro), entro il 28 febbraio 1997, fanno domanda alla Asl di competenza per la registrazione; per effettuare la registrazione le aziende, in massima parte, a seguito di sopralluoghi dei servizi veterinari, devono sottostare a piani di adeguamento delle strutture e delle attrezzature (stalle con pareti lavabili e disinfettabili; adeguata concimaia; locale igienico per stoccaggio latte; presenza di refrigeratore; sala mungitura, eccetera) che richiedono notevole impegno di spesa oltre che di tempo opportuno;

la regione Basilicata ha previsto, tramite il dipartimento agricoltura, a mezzo dei vari regolamenti comunitari, sovvenzioni alle aziende che intendono effettuare i previsti adeguamenti igienico-sanitari e mettersi quindi in regola con le citate normative;

gli adeguamenti aziendali, disposti con verbale dei servizi veterinari delle Asl, devono essere ultimati improrogabilmente entro il 31 ottobre 1998, ed entro il 31 dicembre 1998 tutte le aziende che hanno fatto richiesta e sono in regola con le normative devono essere registrate presso la Asl di competenza;

le aziende che non hanno i requisiti entro il 31 dicembre 1998 sospendono l'attività fino all'eventuale acquisizione dei requisiti;

dai sopralluoghi che si vanno ultimando da parte delle Asl, e segnatamente da parte del servizio veterinario della Asl PZ2, struttura di Villa d'Agri, emerge:

1) oltre l'80 per cento delle aziende che hanno fatto richiesta di registrazione, non hanno i requisiti richiesti per ottenerla;

2) le aziende che intendono effettuare gli adeguamenti igienico-sanitari delle strutture e/o attrezzature devono affrontare notevoli impegni di spesa spesso incompatibili con lo stesso reddito aziendale;

3) le aziende che hanno fatto richiesta dei contributi previsti dai vari regolamenti Cee tramite la regione, o non hanno ancora avuto il deliberato o non hanno ancora avuto il sopralluogo per ottenerlo;

le aziende quindi si troveranno nella impossibilità di produrre latte crudo da conferire ai raccoglitori e quindi ai centri di trasformazione. Sicché, un tessuto economico-sociale, fatto di piccole e medie aziende agricole, che basano gran parte del loro reddito sulla vendita del latte, verrebbe messo in ginocchio, con notevoli ricadute di nuova disoccupazione —:

se gli organi competenti non ritengano di disporre una proroga di almeno un anno alle scadenze previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997. (3-02643)